

Deliberazione Giunta Regionale n. 64 del 07/02/2017

Direzione Generale 10 - Ufficio Speciale per il Controllo e la Vigilanza su Enti e Società Partecipate

Oggetto dell'Atto:

Approvazione modifiche Statuto SMA Campania Spa - con allegato

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a) in data 08/06/2012 la Regione è divenuta socio unico di SMA Campania Spa della quale deteneva già, a far tempo dal 2001, una partecipazione di minoranza - società svolgente servizio regionale di controllo e monitoraggio del patrimonio boschivo campano per la prevenzione del rischio e il contrasto agli incendi, con particolare riferimento alle aree ad elevato indice di dissesto idrogeologico;
- con delibera n. 177 del 03/06/2013 la Giunta regionale ha approvato, tra gli altri, la modifica dello statuto sociale, disponendo la trasformazione della società interamente regionale in società in house della Regione;
- c) con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 221 del 4/11/2015 è stato approvato il Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dalla Regione, nel quale si prevede la realizzazione di un'unica società del polo ambientale;
- d) con delibera n. 257 del 07/06/2016 la Giunta regionale ha approvato l'ampliamento dell'oggetto sociale della SMA Campania come da modifica allegata alla suddetta deliberazione;
- e) nel verbale notarile dell'assemblea del 22/06/2016 è stato deliberato l'ampliamento dell'oggetto sociale modificando l'articolo 3 dello Statuto come approvato con la citata DGR 257/2016, ma per mero errore materiale è stata poi riportata nella riformulazione dell'intero nuovo statuto la versione non modificata dell'articolo 3 riproducendo l'originaria formulazione dell'oggetto sociale;
- f)con delibera n. 15 del 17/01/2017, in attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 che modifica la disciplina concernente le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, la Giunta regionale ha approvato ulteriori modifiche dello statuto della SMA Campania, riportando tuttavia nell'articolo 3 l'oggetto sociale come risultante nel citato verbale assembleare che per mero errore materiale non ha riportato l'ampliamento dell'oggetto sociale approvato con la precedente DGR 257/2016;

RITENUTO

 a) opportuno provvedere a riproporre la modifica dell'articolo 3 dello Statuto della società SMA Campania relativo all'oggetto sociale, riportando correttamente la più ampia formulazione già approvata con la DGR 257/2016, riapprovando l'intero statuto sociale come da schema allegato alla presente deliberazione;

VISTI

- a) il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 221 del 4.11.2015;
- b) la deliberazione di Giunta regionale n. 257 del 07.06.2016;
- c) il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
- d) la legge regionale n. 38 del 23 dicembre 2016;
- e) la deliberazione di Giunta regionale n. 15 del 17.01.2017;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui riportate integralmente:

- di modificare l'articolo 3 dello statuto della società SMA Campania relativo all'oggetto sociale, in conformità a quanto approvato con la DGR 257/2016, approvando lo statuto sociale modificato così come riportato nell'allegato al presente provvedimento (allegato 1), che ne costituisce parte integrante e sostanziale, demandando all'Organo amministrativo della società tutte le attività necessarie a rendere piena esecutività alle stesse;
- 2. di inviare il presente atto all'Assessore all'ambiente, alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'ecosistema, alla Direzione generale Politiche agricole e forestali, alla Direzione generale Risorse finanziarie, all'Ufficio Speciale per il Controllo e la Vigilanza su Enti e Società Partecipate, all'Organo amministrativo della società e all'Unità Operativa Dirigenziale Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

Statuto SMA CAMPANIA spa

Articolo 1 - Denominazione

La società per azioni con socio unico Regione Campania è denominata "S.M.A. SISTEMI PER LA METEOROLOGIA E L'AMBIENTE CAMPANIA S.P.A. in sigla S.M.A. CAMPANIA S.P.A.".

Articolo 2 - Sede

La società ha sede nel Comune di Napoli, all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese. I Soci potranno deliberare di spostare la sede legale nell'ambito del territorio della Regione Campania e potranno inoltre deliberare di istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze in genere e comunque denominate sul territorio regionale.

Articolo 3 – Oggetto sociale

La società è organismo in house della Regione Campania che esercita il controllo analogo e verso cui svolge la parte più importante e comunque prevalente delle attività societarie.

La Società è operativa nel campo del monitoraggio, della protezione e del recupero ambientale e del territorio. In particolare, a titolo esemplificativo, la società può:

- svolgere attività di prevenzione e difesa attiva dei boschi e del territorio dagli incendi;
- effettuare lavori e servizi:
- a) di sistemazione forestale, idraulica e agraria;
- b) connessi al miglioramento dei boschi e della cura delle aree verdi non forestali del demanio regionali;
- c) legati alla difesa del suolo e alla bonifica idraulica del territorio;
- d) legati alla valorizzazione ambientale e paesaggistica, nonché alla sistemazione/valorizzazione di manufatti di interesse culturale in loco ai cantieri forestali;
- e) inerenti alla realizzazione, alla manutenzione e al recupero di opere edili, a corredo e completamento di lavori effettuati per lo sgombro e il ripristino ambientale di aree appartenenti al demanio e patrimonio regionale, nonché dei beni immobili di proprietà o in uso alla società;
- svolgere attività connesse alla gestione dei servizi pubblici essenziali nel campo del ciclo integrato delle acque e del ciclo integrato dei rifiuti;
- attuare servizi di protezione civile e di messa in sicurezza del territorio, con particolare riferimento alla pulizia degli alvei;
- svolgere attività connesse alle emergenze derivanti da calamità naturali;
- nell'ambito delle attività di cui ai punti precedenti, svolgere attività di raccolta, trasporto e autotrasporto, conto terzi, di rifiuti, compresi i rifiuti speciali pericolosi e non, di bonifica dei siti, anche contenenti amianto, connesse alle attività di cui ai punti precedenti, nonché di intermediazione e commercio di rifiuti connessi alle anzidette attività di bonifica;
- realizzare interventi finalizzati alla utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e di biomasse vegetali, trasformate e non, anche ai fini di produzione energetica, svolti nell'ambito di iniziative istituzionali che vedono coinvolta la Regione e/o altre pubbliche amministrazioni;
- svolgere attività di monitoraggio dei rischi ambientali, compresa la realizzazione di infrastrutture tecnologiche e servizi per il rilevamento dei dati e informazioni di carattere ambientale, anche a scopo preventivo, di verifica e di controllo;
- programmare, sostenere e attuare formazione, nelle materie di interesse per le attività sociali;
- svolgere, nell'ambito delle attività di competenza, supporto tecnico amministrativo a favore di amministrazioni ed enti o organismi pubblici.

La Società potrà compiere tutte le attività e le operazioni, anche di presidio e servizio a carattere generale, utili, strumentali o necessarie per il conseguimento degli scopi sociali.

Oltre l'ottanta per cento del fatturato è effettuato nello svolgimento di compiti a essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.

La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Nel suo operare la società persegue obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità e rispetta i principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

Articolo 4 - Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050.

Articolo 5 – Capitale e azioni

II capitale sociale è di euro 289.823,00 (duecentottantanovemilaottocentoventitre/00) ed è diviso in numero 289.823 azioni del valore nominale di euro 1 ciascuna.

In sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'articolo 2342, comma 1, del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.

I partecipanti al capitale sociale possono essere esclusivamente pubbliche amministrazioni o società interamente partecipate, direttamente e indirettamente, dai soggetti che possono assumere la qualità di socio, purché sia mantenuta una capacità di controllo analogo dell'ente pubblico proprietario.

Articolo 6 - Organi

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;
- c) il Collegio Sindacale;
- d) il Presidente del C.d.A.;
- e) il Direttore Generale.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Articolo 7 - Assemblea

L' assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dall'articolo 2364 c.c.

L'assemblea straordinaria delibera sulle materie previste dall'articolo 2365 c.c.

Articolo 8 – Convocazione dell'assemblea

L'assemblea è convocata nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto ed ogni qualvolta l'Organo di amministrazione lo ritenga necessario od opportuno, oppure ne sia fatta richiesta dal socio.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per 1' approvazione del bilancio, ovvero, entro centottanta giorni nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché nell'ambito della Regione Campania.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza.

Tale avviso dovrà essere recapitato con lettera a cura dell'Organo di amministrazione al socio e al collegio sindacale almeno otto giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati forniti di avviso di ricevimento.

In mancanza della formalità suddetta l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale ed è presente l'Organo di amministrazione e la maggioranza

dei componenti dell'organo di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato, e dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo di controllo non presenti.

Articolo 9 – Intervento in assemblea

Possono intervenire all'assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.

Il socio può farsi rappresentare mediante delega scritta nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 2372 c.c..

La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole assemblee con effetto anche per le convocazioni successive.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e, se nominato, dal segretario.

Dal verbale o dai relativi allegati devono risultare, per attestazione del Presidente:

- la regolare costituzione dell'assemblea;
- 1'identità e la legittimazione dei presenti;
- lo svolgimento della riunione;
- le modalità e il risultato delle votazioni:
- l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti;
- le dichiarazioni degli intervenuti, in quanto pertinenti all'ordine del giorno ed in quanto sia fatta specifica richiesta di verbalizzazione delle stesse.

Articolo 10 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal legale rappresentante della società.

In caso di impedimento di quest'ultimo l'assemblea elegge il proprio Presidente.

Il Presidente è assistito da un Segretario designato dall'assemblea.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 11 – Organo di amministrazione

La società è di norma amministrata da un Amministratore Unico o, nei limiti di legge, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri. Laddove la proprietà valutasse opportuno nominare un Consiglio di amministrazione, la scelta degli amministratori è effettuata in modo da assicurare una adeguata rappresentanza di genere ai sensi della normativa vigente.

Gli amministratori non possono essere dipendenti della amministrazione pubblica controllante o vigilante.

L'Organo di amministrazione è nominato su designazione del Presidente della Regione, dura in carica per il numero di esercizi stabilito all'atto della nomina e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.

All'Organo di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo del presente Statuto inerenti il controllo analogo e salvo quanto per legge è inderogabilmente riservato all'Assemblea dei soci.

La rappresentanza legale spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del CdA. In caso di nomina di un organo collegiale e di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza legale spetta al consigliere più anziano, la cui firma fa fede, di fronte ai terzi, di tali circostanze.

In caso di nomina di un organo collegiale, le deleghe di gestione sono attribuite a un solo

amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzate dall'assemblea. La carica di Vicepresidente è attribuita al consigliere anziano esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Articolo 12 - Trattamento economico - Gettoni di presenza - Premi di risultato

Il trattamento annuo dell'Amministratore Unico o dei componenti l'Organo di amministrazione non può eccedere il limite massimo previsto dalle norme vigenti, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato.

Articolo 13 – Direttore Generale

L'Assemblea nomina il direttore generale sulla base della vigente normativa in materia e all'esito di procedura svolta dall'Ufficio speciale regionale competente in materia di società.

Il Direttore Generale cura l'esecuzione delle delibere e attua le decisioni dell'assemblea dei soci e dell'organo di amministrazione; collabora con il Presidente del CdA ovvero con l'Amministratore Unico e con il Collegio Sindacale per quanto ne sia richiesto, nei limiti delle rispettive competenze; cura la regolare gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie a esso attribuite; relaziona con cadenza mensile al Presidente del CdA ovvero all'Amministratore Unico in ordine all'andamento generale della società.

Il contratto del Direttore generale è a tempo determinato e di durata massima triennale.

Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Articolo 14 – Altre figure dirigenziali

Su proposta del Direttore generale l'organo di amministrazione approva la pianta organica, nell'ambito della quale sono previste le figure dirigenziali del direttore tecnico e del direttore amministrativo, determinandone funzioni e poteri. Le nomine avvengono a cura dell'organo di amministrazione nel rispetto delle disposizioni che la Regione assume in materia di incarichi, incompatibilità e inconferibilità.

Tali incarichi dirigenziali sono a tempo determinato di durata non superiore al triennio e rinnovabili.

Articolo 15 - Responsabile per la prevenzione la corruzione e la trasparenza

L'Organo di amministrazione nomina il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) cui sono riconosciuti poteri di vigilanza sull'attuazione effettiva delle misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza di cui al Piano adottato, nonché di proposta delle integrazioni e delle modifiche delle stesse ritenute più opportune.

Le funzioni di RPCT sono affidate a un dirigente della società. L'atto di affidamento attribuisce al Responsabile funzioni e poteri previsti dalla normativa vigente, idonei e congrui per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. In subordine, nei casi in cui i dirigenti sono in numero limitato da dovere comunque essere assegnati allo svolgimento di compiti gestionali in aree cosiddetto a rischio corruttivo, il RPCT può essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze.

Il provvedimento di conferimento dell'incarico di RPCT individua le conseguenze derivanti dall'inadempimento degli obblighi connessi e sono declinati gli eventuali profili di responsabilità disciplinare e dirigenziale ove applicabile. Il provvedimento specifica le conseguenze derivanti dall'omessa vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza delle misure organizzative per la prevenzione della corruzione, nonché dall'omesso controllo in caso di ripetute violazioni delle misure previste.

Articolo 16 – Collegio sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, i quali durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica. I sindaci sono rieleggibili.

Il Collegio sindacale è nominato dall'assemblea che ne esprime altresì il Presidente.

Il controllo sulla gestione spetta al Collegio Sindacale, esso vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

I poteri ed il funzionamento del Collegio Sindacale sono regolati dalla legge.

Le riunioni del Collegio sindacale si possono tenere per audio/video conferenza, anche in modalità multi-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati nonché ricevere e trasmettere documenti; verificandosi tali requisiti, il Collegio Sindacale si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente.

Articolo 17 – Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti sulla società è affidata a una società di revisione legale.

L'assemblea dei soci, su proposta motivata del Collegio Sindacale, nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti determinandone il compenso.

Articolo 18 – Bilancio e utili

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio sarà predisposto a cura dell'Amministratore unico il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro centoventi giorni o, quando particolari esigenze lo richiedono, entro centottanta giorni.

Non meno del 5% (cinque per cento) degli utili risultanti dal bilancio saranno destinati a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

Articolo 19 – Controllo analogo

La Regione Campania esercita sulla società il controllo analogo ai sensi di legge e nel rispetto delle proprie disposizioni regolamentari, nella deliberazione di Giunta regionale n. 21 del 29/01/2013 e successive modifiche. Il controllo analogo si esprime nei poteri di programmazione e indirizzo, di controllo strategico e di gestione, di ispezione e verifica.

Il controllo analogo ha ad oggetto sia gli organi che gli atti della società e riguarda gli aspetti economici, patrimoniali, finanziari, di qualità dei servizi e della gestione.

L'Amministrazione regionale impartisce direttive in ordine al programma di attività, all'organizzazione aziendale, alle politiche finanziarie ed economiche e fissa gli obiettivi da perseguire.

L'organo di amministrazione predispone gli atti previsti dalle disposizioni regionali in materia di controllo analogo e sottopone all'Assemblea un Piano delle attività triennale "a scorrimento" concernente anche le politiche del personale in relazione al relativo fabbisogno e le previsioni economiche, finanziarie e patrimoniali.

L'organo di amministrazione, con periodicità semestrale, trasmette agli uffici regionali competenti una relazione sulla evoluzione delle principali grandezze economiche, finanziarie e patrimoniali e ogni altra informazione rilevante ai fini del compiuto esercizio del controllo analogo.

Per l'esercizio dei poteri di controllo e verifica, la Regione tramite gli uffici che ne hanno competenza può chiedere agli organi sociali l'esibizione di qualunque atto concernente l'organizzazione e l'attività della società, anche in deroga a specifiche limitazioni di legge in ordine ai poteri di ispezione del socio. L'organo di amministrazione è tenuto a fornire informative su qualsiasi operazione intrapresa dalla società, anche con riferimento alla esecuzione di commesse.

Articolo 20 – Crisi aziendale

La società predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l'assemblea.

Qualora la valutazione periodica del rischio faccia emergere uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo adotta senza indugio i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi. Al fine di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, la società adotta un piano di risanamento o, se del caso, di ristrutturazione aziendale.

Articolo 21 – Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea straordinaria determina le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone poteri e compenso.

Articolo 22 - Rinvio normativo

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.